

---

**Secondo giorno della quattordicesima Riunione**  
Giornale MC(14) N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.5/06  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Il Consiglio dei ministri,

ribadendo la sua profonda preoccupazione per le negative incidenze e ripercussioni della criminalità organizzata sulla pace, sulla stabilità e sulla sicurezza,

notando con inquietudine che la criminalità organizzata è sempre più efficiente nello sfruttare le nostre economie globalizzate e le nostre società aperte e che rappresenta una crescente sfida multidimensionale per tutti gli Stati partecipanti nell'intera area dell'OSCE,

esprimendo preoccupazione per il fatto che la criminalità organizzata dispone di vaste risorse finanziarie e può esercitare un enorme potere, pregiudicando potenzialmente i valori democratici delle nostre società e minacciando direttamente e indirettamente la sicurezza e l'incolumità dei comuni cittadini,

preoccupato, inoltre, delle minacce e sfide poste dai legami tra la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo, nonché altre forme di attività criminali transnazionali e nazionali,

convinto che la lotta alla criminalità organizzata debba rimanere un elemento centrale delle nostre politiche volte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei nostri cittadini, sia a livello nazionale sia attraverso la cooperazione internazionale,

sottolineando che la lotta alla criminalità organizzata può essere condotta al meglio attraverso istituzioni democratiche che rispettano i diritti umani e lo stato di diritto e che sono responsabili nei confronti dei cittadini e della società civile,

evidenziando il ruolo fondamentale svolto da un sistema di giustizia penale efficiente ed efficace nel garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica,

riconoscendo che le politiche e le attività relative al sistema di giustizia penale dovrebbero comprendere ed integrare, tra l'altro, la prevenzione dei crimini, l'applicazione

---

\* Include emendamenti relativi al testo della decisione, come uniformato dalle delegazioni il 29 gennaio 2006.

della legge, la polizia, il sistema giudiziario, l'azione penale, gli avvocati della difesa e i sistemi penali,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale possono svilupparsi solo sulla base dello stato di diritto e della tutela dei diritti umani e che lo stesso stato di diritto richiede la salvaguardia di tali sistemi di giustizia penale,

riconoscendo che sistemi efficienti ed efficaci di giustizia penale basati sullo stato di diritto sono un requisito indispensabile per combattere la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e di stupefacenti, il terrorismo, la corruzione nonché altre forme di attività criminali a livello nazionale e transnazionale e che risposte mirate a tali sfide alla sicurezza devono essere adottate nel quadro generale del sistema di giustizia penale,

riconoscendo la persistente validità degli standard e delle norme ONU in materia di prevenzione dei crimini e di giustizia penale, nonché del ruolo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) nel sostenere il loro utilizzo e applicazione e accogliendo con favore la crescente cooperazione tra il Segretariato OSCE, l'UNODC e la Commissione ONU per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale,

prendendo atto delle attività di altri organismi delle Nazioni Unite e di altri consessi internazionali nel settore dello stato di diritto,

riconoscendo l'importanza di dare attuazione agli obblighi ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo) e, ove appropriato, dei suoi protocolli supplementari, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, quali mezzi per rispondere alla criminalità organizzata e alla corruzione e promuovere la cooperazione internazionale in materia penale,

prendendo nota delle pertinenti Convenzioni e relativi protocolli elaborati nel quadro del Consiglio d'Europa,

prendendo nota dei risultati dei seminari e dei gruppi di studio OSCE tenutisi nel 2005 e 2006 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, sulla prevenzione del terrorismo, sugli stupefacenti e su altre forme di traffico,

riconoscendo la necessità che l'OSCE si concentri sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale e sul miglioramento dei sistemi di giustizia penale quali componenti del suo programma di sicurezza globale, in coordinamento con le Nazioni Unite e con altri consessi multilaterali,

1. sollecita gli Stati partecipanti a continuare a rispondere alla criminalità organizzata quale seria minaccia e, ove possibile, a rafforzare l'attuazione dei rispettivi obblighi internazionali e impegni OSCE in tutti i settori dei loro sistemi di giustizia penale;
2. raccomanda di prendere in esame l'adozione, come appropriato, di piani nazionali che affrontino questioni concernenti la sicurezza nonché di applicare un approccio integrato, nella consapevolezza che ciascuna componente del sistema di giustizia penale esercita un'influenza sulle altre componenti;

3. invita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di intraprendere autovalutazioni dei loro sistemi di giustizia penale utilizzando, come appropriato, gli strumenti messi a disposizione da organizzazioni internazionali, come ad esempio gli strumenti di valutazione UNODC/OSCE e, se necessario, di fare il miglior uso di altri strumenti disponibili, ivi inclusi quelli del Consiglio d'Europa (CEPEJ) e di altre organizzazioni, accademie o associazioni forensi;
4. sollecita gli Stati partecipanti a prestare la dovuta attenzione all'integrità e professionalità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e delle autorità responsabili dell'azione penale, all'efficiente amministrazione della giustizia e alla corretta gestione del sistema giurisdizionale, all'indipendenza della magistratura e al corretto funzionamento del sistema penitenziario, nonché a esaminare alternative alla detenzione;
5. raccomanda, nel quadro della programmazione politica volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata, di migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, elaborare e impiegare a livello nazionale valutazioni dei rischi e delle minacce, nonché promuovere lo scambio di informazioni e di migliori prassi in misura superiore a quanto avvenuto finora;
6. raccomanda di intensificare gli sforzi nazionali orientati alla cooperazione, al coordinamento e allo scambio d'informazioni a livello internazionale come un importante passaggio per contrastare la criminalità organizzata transnazionale;
7. sollecita gli Stati partecipanti a rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale considerando la possibilità, tra l'altro, di divenire parti della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), ove appropriato dei relativi protocolli supplementari, nonché della Convenzione ONU contro la corruzione, e dare attuazione agli impegni derivanti da tali strumenti e da altri in materia di cooperazione giuridica multilaterale e bilaterale di cui sono parti, utilizzando altresì in modo appropriato i pertinenti articoli sulla reciproca assistenza giudiziaria e l'extradizione;
8. sollecita gli Stati partecipanti a considerare la possibilità di accedere alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 novembre 1983) e al suo Protocollo aggiuntivo del 1997, ove appropriato, e a considerare la possibilità di stipulare accordi bilaterali a integrazione di tale Convenzione, agevolando il trasferimento delle persone condannate;
9. appoggia la cooperazione internazionale delle forze di polizia e prende nota degli esiti della riunione dei capi di polizia dell'OSCE tenutasi a Bruxelles il 24 novembre 2006, ivi inclusa la proposta di tenere riunioni regolari ove tali riunioni siano organizzate in coordinamento con altre riunioni di capi di polizia e tengano delle stesse;
10. raccomanda di intraprendere iniziative volte a promuovere l'informazione e la divulgazione tra la popolazione, anche attraverso la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le organizzazioni della società civile, in modo da consentire ai cittadini di acquisire una maggiore consapevolezza dei loro diritti civili, sviluppare una maggiore fiducia nel sistema di giustizia penale quale garante di tali diritti, nonché sentirsi a proprio agio quando si rivolgono alle autorità competenti;

- 11.(a) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rivolgere maggiore attenzione nelle loro politiche e attività al ruolo fondamentale svolto dai sistemi di giustizia penale nel rafforzamento delle istituzioni e nella promozione dello stato di diritto, nonché di adoperarsi a favore di una cooperazione e di un coordinamento più stretti al fine di tenere maggiormente conto dell'interazione tra le componenti di tali sistemi;
- (b) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, nell'ambito dei rispettivi mandati, di rafforzare e consolidare le attuali conoscenze ed esperienze in materia di giustizia penale e di criminalità organizzata;
- (c) incarica il Segretario generale di sostenere e promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale tra gli Stati partecipanti, tenendo anche conto del quadro offerto dalla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e fornendo sostegno alla sua Conferenza delle Parti, nonché di continuare a cooperare con l'UNODC nell'ambito di questioni che riguardano la lotta alla criminalità organizzata e gli stupefacenti;
- (d) incarica il Segretario generale e l'ODIHR di informare regolarmente gli Stati partecipanti e di presentare prima della pausa estiva del 2007 agli Stati partecipanti un rapporto scritto congiunto sull'attuazione dei summenzionati compiti;
- (e) incarica il Consiglio permanente di tenere conto del sopraccitato rapporto e di prendere in considerazione, se del caso, eventuali azioni successive;
- (f) incarica il Segretario generale e le pertinenti strutture esecutive dell'OSCE, ivi incluso l'ODIHR, ove appropriato e in coordinamento e cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, di predisporre a rispondere prontamente alle proposte di progetti e alle richieste di cooperazione avanzate dagli Stati partecipanti e considerare la possibilità di facilitare programmi di formazione, nell'ambito dei rispettivi mandati e nella misura in cui siano disponibili contributi a tal fine;
- (g) sottolinea l'importanza di una maggiore coerenza e continuità nelle iniziative di tutti gli organi OSCE interessati nonché di una cooperazione rafforzata con le agenzie specializzate. A tale riguardo, incarica il Segretario generale di intensificare il coordinamento di tali attività, nell'ambito delle risorse disponibili e dei mandati. Invita gli Stati partecipanti a fornire sostegno alle sopraccitate attività.